

DECRETO - LEGGE 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, con legge 2 dicembre 2005, n. 248

*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*¹

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un più incisivo contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge

TITOLO I

(omissis)

TITOLO II

(omissis)

TITOLO III

(omissis)

**TITOLO IV
PREVIDENZA E SANITA'
ULTERIORI INTERVENTI**

Art. 8

Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR

1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato², a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la Tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24, della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Art. 9 – Art. 13

(omissis)

¹ Si riporta il testo del solo articolo 8, che interessa la previdenza complementare, come sostituito dall'articolo 1, comma 766 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

² Si veda l'articolo 1, comma 755 della legge n. 296/2006.

Tabella A³

(prevista dall'articolo 8. comma 1)

2008	0,19 punti percentuali;
2009	0,21 punti percentuali;
2010	0,23 punti percentuali;
2011	0,25 punti percentuali;
2012	0,26 punti percentuali;
2013	0,27 punti percentuali;
dal 2014	0,28 punti percentuali.

³ Tabella così modificata dall'art. 1, comma 269, lett. c), della l. n. 266/2005 e da ultimo dall'articolo 1, comma 766 della legge n. 296/2006.